

**Relazione<sup>1</sup> del Consiglio di Amministrazione di Capital For Progress 2 S.p.A. all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 29 e 30 aprile 2019 (rispettivamente in prima e seconda convocazione).**

**1. Premessa**

Signori Soci,

come a Voi noto, il Consiglio di Amministrazione ("C.d.A.") della Vostra Società ("CFP2" o la "Società") in data 1 febbraio u.s. ha dovuto prendere atto della risoluzione dell'Accordo Quadro a suo tempo stipulato con la *Target* ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A..

I Promotori della Società, alla luce della situazione di mercato ancora particolarmente incerta e molto selettiva per operazioni di medio/piccola capitalizzazione, ritengono corretto e rispettoso dei propri impegni verso i soci investitori garantirne l'uscita dall'iniziativa, come usuale nelle *Special Purpose Acquisition Companies* ("SPAC").

Lo Statuto di CFP2 al riguardo prevede che la durata della Società si esaurisca al secondo anniversario del primo giorno di quotazione, ovvero il prossimo 4 agosto, con l'avvio del processo di liquidazione ex art. 2484 c. 1 n° 1 cod. civ..

I Vostri amministratori, tuttavia, d'intesa con i Promotori azionisti speciali della Società, intendono proporre all'assemblea dei soci un diverso percorso, finalizzato al duplice obiettivo di:

- accelerare la liquidazione degli azionisti che intendono ritirarsi dall'iniziativa dando loro certezza di tempi e di ammontare dei capitali restituiti;
- nel caso un sufficiente numero di azionisti lo desiderasse, continuare le attività sociali promuovendo l'investimento in una realtà di minori dimensioni, con l'intento di portarla in seguito in quotazione.

A maggior chiarezza, la proposta di cui al punto precedente prevede una struttura societaria in parte diversa dal tradizionale paradigma delle SPAC, in quanto, tra l'altro: (i) i Promotori non avranno i benefici rivenienti dalle azioni speciali, (ii) non vi saranno in circolazione *warrant*, (iii) non vi sarà più un conto corrente vincolato per la liquidità e (iv) le cause di recesso ed il relativo valore di liquidazione saranno regolate esclusivamente dalla legge.

**2. Le delibere proposte**

Al fine di perseguire il duplice obiettivo descritto, il Vostro C.d.A. ha deciso di convocare l'assemblea, modificando l'originale calendario finanziario, per il prossimo 29 e 30 aprile (in prima e seconda convocazione rispettivamente) per proporre le seguenti delibere:

In Sede Ordinaria:

- a. approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 e delibere conseguenti;

---

<sup>1</sup> La Società non è soggetta alla disciplina dell'Art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 in quanto non quotata su mercato regolamentato. La presente relazione è quindi redatta volontariamente.

- b. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie<sup>2</sup> ex art. 2357 cod. civ., con facoltà di successivo annullamento o alienazione, secondo le seguenti modalità, nel rispetto della parità di trattamento di tutti gli azionisti:
- (i) acquisto sul mercato AIM Italia;
  - (ii) concessione a tutti gli azionisti detentori di azioni ordinarie di un'opzione di vendita nei confronti della Società, al prezzo di Euro 10,00 per azione, esercitabile dal 6 maggio al 24 maggio 2019, con regolamento il 3 giugno 2019;
- c. nomina di un nuovo C.d.A. subordinatamente e a far data dall'entrata in vigore del nuovo statuto di cui al punto d)(i) della parte straordinaria; delibere inerenti e conseguenti.

In sede Straordinaria:

- a. cancellazione dell'art. 7.3 dello Statuto vigente al fine di poter utilizzare la liquidità della Società per (i) l'acquisto di azioni proprie, (ii) il pagamento del prezzo di riscatto delle azioni ordinarie ai sensi della successiva lettera (b), e (iii) il rimborso dei soci recedenti, con conseguente venir meno del Conto Corrente Vincolato e connessa liberatoria nei confronti dell'escrow agent UBI Banca S.p.A. e delle attuali banche depositarie; delibere inerenti e conseguenti, tra cui l'autorizzazione alla risoluzione del contratto di escrow con UBI Banca S.p.A.;
- b. inserimento di una clausola statutaria che preveda la riscattabilità obbligatoria su iniziativa della società<sup>3</sup> (i) in caso alla data del 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie già acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita da parte degli azionisti ai sensi della lettera b)(ii) di parte ordinaria superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie<sup>4</sup> e (ii) in ogni caso, in ipotesi di revoca da parte di Borsa Italiana S.p.A. della quotazione delle azioni di CFP2 sull'AIM Italia, con conseguente presa d'atto della "decadenza" dei Warrant CFP2 per effetto dell'esercizio del riscatto; delibere inerenti e conseguenti, tra cui l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse proprie della Società per il pagamento del prezzo di riscatto delle azioni ordinarie ai sensi della presente lettera (b). Si allega lo statuto vigente modificato ai sensi delle lettere a) e b) (**Allegato 1**).
- c. conversione nel rapporto di 1:1, a far data dal 3 giugno 2019, di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie;
- d. subordinatamente al mancato verificarsi dell'esercizio del riscatto di cui alla lettera b):
- (i) adozione di un nuovo Statuto, la cui entrata in vigore sarà dilazionata al 3 giugno 2019, ovvero alla data di regolamento dell'opzione di vendita di cui alla lettera b)(ii) di parte ordinaria qualora successiva, nel testo qui allegato (**Allegato 2**), che, tra l'altro, prevede (i) denominazione di Capital For Progress Single Investment S.p.A., (ii) durata estesa al 31 dicembre 2022, (iii) modifica dell'oggetto sociale, e (iv) consiglio di amministrazione di 5 membri, nominati per 3 (tre) esercizi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 dato il venir meno dell'Operazione Rilevante, che era condizione essenziale per l'apertura del

---

<sup>2</sup> Poiché la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, non vi sono limiti alla percentuale di azioni proprie detenibili, purché all'interno degli utili e riserve distribuibili dell'ultimo bilancio approvato.

<sup>3</sup> La Massima n. 99 del Consiglio Notarile di Milano consente tale modifica a maggioranza.

<sup>4</sup> Ovvero le azioni ordinarie in circolazione siano inferiori a 500.000, inclusive delle 195.000 azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni speciali.

periodo di conversione ai sensi del relativo Regolamento, e concessione di un'unica finestra straordinaria di esercizio dei Warrant CFP2, non originariamente prevista, dal 10 giugno al 28 giugno prossimi, con consegna dei titoli rinvenienti al termine di tale periodo;

- (ii) modifica della politica di investimento adottata dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.

La politica di investimento che si sottoporrà all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Società ai sensi del punto d(ii) che precede sarà la seguente:

*“La politica di investimento sarà condotta in conformità alle linee guida ed ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi e lasciano libero il Consiglio di Amministrazione della Società di perseguire diverse opportunità nell'interesse degli azionisti.*

*La Società intende investire le proprie risorse in un'unica società (“Target”), acquisendone una quota di minoranza o maggioranza con l'intento di condurla in seguito in quotazione tramite fusione e/o altre operazioni analoghe.*

*La società Target sarà italiana, o se di diritto straniero con attività prevalente in Italia, di medie dimensioni (con un Equity Value indicativo compreso tra Euro 15 milioni e Euro 50 milioni), non quotata, posizionata in nicchie di mercato con potenziale da leader, ad alto potenziale di crescita.*

*Tra i settori che verranno presi in considerazione: meccanica avanzata e impiantistica industriale, alimentare, bevande, turismo, abbigliamento, lusso, Information & Communication Technology, distribuzione organizzata.*

*Potranno essere considerate anche società attive nel settore finanziario, immobiliare o in fase di sviluppo. Vengono esclusi invece i settori biotecnologico, delle energie rinnovabili e le start up.*

*La Società effettuerà la ricerca della società Target principalmente nei seguenti ambiti:*

- *società a controllo familiare, intenzionate ad accedere alla quotazione mantenendo il controllo della compagine sociale e i cui azionisti siano disponibili ad accettare una parziale diluizione della propria partecipazione a fronte sia dell'immissione delle risorse finanziarie della Società con l'obiettivo di finanziare un piano di sviluppo sia del supporto di un team di professionisti di comprovata esperienza che possa contribuire allo sviluppo di progetti di espansione internazionale;*
- *spin off aziendali, ovvero acquisto di asset o divisioni complementari al core business;*
- *società partecipate da fondi di private equity impossibilitati, o comunque non interessati, a immettervi ulteriori capitali di rischio per finanziarne lo sviluppo e per i quali la quotazione può rappresentare a tempo debito una buona opportunità di exit”.*

Circa gli acquisti di azioni proprie, per i quali è richiesta l'autorizzazione di cui alla lettera b) dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si precisa che gli stessi potranno essere effettuati con due distinte modalità:

1. una parte delle azioni CFP2 potrà, infatti, essere acquistata sul mercato AIM Italia con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 132 del TUF e 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti.

Tali acquisti sono funzionali a consentire alla Società di porsi in contropartita ad eventuali ordini di vendita presenti sul mercato, consentendo ad azionisti che avessero urgenza di liquidare la loro posizione di farlo anche anticipatamente al 3 giugno prossimo.

La relativa delibera prevede infatti:

- a) ammontare massimo azioni: 6.195.000;
  - b) prezzo minimo acquisto: Euro 8,00;
  - c) prezzo massimo acquisto: Euro 10,00;
  - d) periodo di validità della delibera: fino al 4 agosto 2019.
2. l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è altresì richiesta al fine di concedere a tutti gli azionisti possessori di azioni ordinarie, in proporzione alle azioni ordinarie da questi possedute, un'opzione di vendita nei confronti della Società, ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti.

Tale opzione di vendita potrà essere esercitata al prezzo di Euro 10,00 per azione nel periodo dal 6 maggio al 24 maggio 2019 (estremi inclusi) e il relativo regolamento avverrà il 3 giugno 2019.

Tutti gli acquisti di azioni proprie avverranno nei limiti delle riserve distribuibili risultanti dal bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione. Si ricorda che, poiché CFP2 non fa ricorso al mercato dei capitali di rischio, non è applicabile il limite quantitativo di cui all'art. 2357, comma 3, cod. civ..

Data la natura dell'operazione, non si ritengono applicabili i limiti di cui al Regolamento Delegato (EU) 2016/1052 dell'8 Marzo 2016 in esecuzione della Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 sui programmi di riacquisto e stabilizzazione.

Si segnala che, considerato che le risorse necessarie per effettuare gli acquisti di azioni proprie, inclusi quelli rinvenienti dall'esercizio dell'opzione di vendita, sono quelle attualmente presenti sul Conto Corrente Vincolato, la possibilità di effettuare tali acquisti - e quindi il rimborso anticipato per gli azionisti che lo desiderassero - è subordinata alla cancellazione dell'art. 7.3 dello Statuto che costituisce oggetto della delibera di parte straordinaria dell'assemblea.

Il punto d)(i) della prevista delibera in assemblea straordinaria prevede il riconoscimento del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. in quanto, l'adozione del nuovo statuto della Società, implicherà per gli azionisti della stessa, *inter alia*, (i) la modifica dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della Società, e (ii) la proroga del termine della Società. Tuttavia il relativo processo di cui all'art. 2437-*quater* cod. civ. sarà avviato solo dopo, e subordinatamente, all'entrata in vigore del nuovo statuto con il deposito al registro imprese, ovvero successivamente al 3 giugno 2019.

Il valore di recesso verrà individuato, alla luce dell'attuale Statuto ed, in particolare, dell'Articolo 8 dello stesso, dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A e di ciò sarà data pubblicità ai sensi di legge.

E' quindi evidente che, esercitando l'opzione di vendita ai sensi dell'art. 144-*bis*, primo comma lettera d), Regolamento Emittenti, i soci che intendono ritirarsi dall'iniziativa lo possono fare in tempi più rapidi anziché esercitare il diritto di recesso. Si ricorda, peraltro, che l'opzione di vendita può essere

esercitata anche solo per parte delle azioni possedute ed è indipendente dall'espressione del voto assembleare.

### **3. Opzioni per gli azionisti e loro effetti**

La sequenza di delibere di cui sopra consentirà:

#### **Agli azionisti esistenti che intendono ritirarsi dall'iniziativa:**

- di **ottenere con certezza Euro 10 dall'esercizio dell'opzione di vendita per le proprie azioni in data 3 giugno 2019, ovvero due mesi prima dell'inizio della liquidazione, senza affrontare le incertezze di tempistica e di processo della stessa;**
- di cedere anche anticipatamente al 3 giugno 2019 le proprie azioni sul mercato, ove CFP2 potrà acquistarle in virtù della relativa delibera.

#### **Agli azionisti esistenti che intendono rimanere soci della Società:**

- di avere certezza che, qualora la Società non raggiungesse un minimo azioni in circolazione pari ad almeno 500.000 unità (inclusive delle 195.000 azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni speciali), o, se per qualsiasi motivo, Borsa Italiana revocasse le azioni dalla quotazione, le proprie azioni verranno riscattate ad un prezzo pari al valore di recesso, che ci si attende pari a Euro 10,00;
- per altro verso, gli azionisti che rimarranno soci della Società dovranno essere consapevoli che il patrimonio netto per azione e la liquidità per azione ordinaria, dopo la conversione delle azioni speciali in ordinarie, saranno inferiori a Euro 10,00;
- il prezzo di mercato delle azioni ordinarie in futuro dipenderà quindi, tra l'altro, dalle attese in merito al possibile investimento della Società ed ai relativi risultati nonchè dalla liquidità del titolo.

#### **Ai portatori dei Warrant CFP2**

- Di divenire soci della Società esercitando la finestra di conversione straordinaria.

### **4. Dati pro-forma**

La tavola seguente illustra l'azionariato stimato della Società nel caso in cui le azioni riacquistate, a qualsiasi titolo, dalla Società fossero pari a 5.695.000, ovvero quelle in circolazione risultassero 1.000.000. Si segnala che tale ammontare potrebbe non rappresentare integralmente "flottante" ai sensi del Regolamento AIM di Borsa Italiana (ad esempio, in quanto le partecipazioni superiori al 5 % sarebbero escluse).

I soci titolari di azioni speciali Tempesta S.r.l.<sup>5</sup>, Gico S.r.l.<sup>6</sup>, Leviathan S.r.l.<sup>7</sup> ed Alessandra Bianchi, posseggono complessivamente anche 154.000 azioni ordinarie e si sono impegnati a mantenere e a non esercitare l'opzione di vendita per un minimo di 10.000 azioni ordinarie per i primi tre e di 5.000 azioni ordinarie per Alessandra Bianchi. Nessun accordo è in essere tra tali azionisti in merito all'esercizio dei diritti di voto relativi alle loro partecipazioni.

---

<sup>5</sup> Società controllata da Antonio Perricone.

<sup>6</sup> Società controllata da Massimo Capuano.

<sup>7</sup> Società controllata da Marco Maria Fumagalli.



## 5. Nomina di Amministratori

Il C.d.A. informa che tutti gli attuali componenti del medesimo hanno presentato le loro dimissioni subordinatamente alla e a far data dall'entrata in vigore del nuovo statuto, previsto per il 3 giugno prossimo.

Anche su indicazioni dei soci Promotori, il C.d.A. uscente, ricordando che la Società non è sottoposta - per quanto attiene la nomina degli amministratori - alla disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF), propone alla convocanda assemblea di nominare, subordinatamente e con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo statuto e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, i signori:

- **Marco Maria Fumagalli**, nato a Bergamo, il 22 settembre 1961, residente in Milano via San Francesco d'Assisi, 6, codice fiscale FMGMCM61P22A794A;
- **Antonio Perricone**, nato a Palermo, il 26 gennaio 1954, residente in Milano, via Senofonte 2b, codice fiscale PRRNTN54A26G273Y;
- **Alessandro Chieffi**, nato a Cremona il 18 agosto 1964, residente in Milano, via Giuseppe Vigoni 5, codice fiscale CHFLSM64E18D150O, dotato dei requisiti di indipendenza;
- **Alessandra Bianchi**, nata a Como, il 11 agosto 1974, residente in Lurago Marinone (CO), via Dante Alighieri 20, codice fiscale BNCLSN74M51C933B;
- **Paolo Melloni**, nato a Milano il 16 aprile 1961, residente a Milano, Corso Italia, 22, codice fiscale MLLPLA61D16F205K, dotato dei requisiti di indipendenza.

Di seguito una breve descrizione del *curriculum vitae* di ciascun candidato proposto.

### **Marco Maria Fumagalli**

Si è laureato nel 1987 a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano. Dal 1993 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e dal 1995 a quello dei Revisori Contabili. Nel 2000 ha acquisito il titolo di *Chartered Financial Analyst (CFA)*.

Dopo alcuni anni nella nell'area amministrazione e finanza di gruppi multinazionali (Montedison, RCS, Alleanza Farmaceutica), dal 1993 al 2002 è stato dirigente presso la Consob.

Dal 2002 al 2015 ha guidato le attività di mercato dai capitali di Centrobanca (Gruppo UBI Banca) e quindi, dopo aver lasciato la banca, è stato promotore di Capital For Progress 1 S.p.A.

### **Antonio Perricone**

Antonio Perricone ha conseguito nel 1976 la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Statale di Palermo e nel 1979, un Master in Direzione Aziendale (MBA) presso l'Università Bocconi. Ha iniziato la propria carriera al Credito Italiano, per poi trasferirsi a New York nel 1980 presso il Banco Ambrosiano. Dal 1982 al 1984, è stato Partner dell'Institutional Service Center di New York e successivamente Vice President di American Express Bank. Rientrato in Italia, dopo una breve esperienza manageriale presso Olivetti, nel 1990 è stato nominato Amministratore Delegato di C.C.F. Charterhouse S.p.A.. Nel 1996 è divenuto Partner di BS Private Equity, curando direttamente numerosi investimenti (Guala Closures S.p.A./Polybox, Salmoiraghi & Viganò, ICO-Quid Novi, Logic Control, Carapelli, Segesta e Ducati Motor Holding). Nel 2011 è stato nominato Consigliere e, quindi, Amministratore Delegato di Amber Capital Italia SGR. Nel 2015 è stato promotore di Capital For Progress 1 S.p.A..

### **Alessandro Chieffi**

Nato nel 1964 Alessandro Chieffi ha compiuto la gran parte del suo percorso professionale all'interno di aziende di prestigio svolgendo attività di consulenza legale su diverse tematiche di interesse aziendale, con particolare specializzazione nel settore dei mercati finanziari. A partire dal 1998 e per 10 anni, è stato Responsabile degli Affari Legali di Borsa Italiana, assumendo per alcuni anni anche la guida del Listing Department. Da più di 10 anni esercita la libera professione presso il foro di Milano. Ha ricoperto cariche sociali in diverse società, quotate e non quotate. È segretario del Comitato per la Corporate Governance. Interviene frequentemente a convegni e seminari in qualità di relatore.

### **Alessandra Bianchi**

Alessandra Bianchi si è laureata con Lode nel 1999 presso l'Università Bocconi dove ha collaborato nell'area finanza aziendale. Successivamente ha lavorato per cinque anni nell' Equity Capital Markets di Interbanca e nel 2006 è divenuta Investment Manager presso BS Investimenti seguendo in particolare il fondo IPEF IV. Dal 2011 è buy-side analyst per i fondi azionari gestiti da Amber Capital SGR e Portfolio Manager del fondo di private equity Amber Energia.

### **Paolo Melloni**

Paolo Melloni, dopo la laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano ha conseguito un Master in Business Administration presso l'Università Bocconi.

Dopo alcuni anni presso Bain & Company, dal 1993 al 1998 è dirigente presso Dun & Bradstreet. Nel 1992 entra nel team di Investitori Associati dove segue direttamente numerosi investimenti (Arena, Grohe, Selective Beauty). Successivamente Paolo sarà dirigente nelle attività di *private equity* di Centrobanca fino al 2003 e dal 2004 al 2012 ancora in Investitori Associati SGR quale Partner.

Attualmente è CEO della Business Unit Plasma delle attività americane di Kedrion.

I *curriculum vitae* completi dei candidati proposti, unitamente alla documentazione richiesta dalla disciplina vigente, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo (<http://www.capitalforprogress.it> sezione Corporate Governance / Assemblee).

Il consiglio di amministrazione ritiene, altresì, di proporre all'assemblea di determinare il compenso annuo lordo per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 30.000, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà poi libero di riconoscere una remunerazione per l'ipotesi di cessazione anticipata della carica di uno o più dei suoi componenti, fatta ovviamente salva la revoca per giusta causa (cd. golden parachute), al fine di stabilizzare la permanenza in carica anche affinché la Società possa compiutamente perseguire la propria politica di investimento

Si segnala, infine, che alla data della presente Relazione Illustrativa, (i) tutti i candidati alla nomina quale Consigliere di Amministrazione hanno comunicato alla Società l'accettazione della carica, con efficacia subordinata all'efficacia del nuovo statuto; e (ii) i candidati Paolo Melloni e Alessandro Chieffi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

## **6. Testo della delibera**

Al fine di consentire uno sviluppo ordinato del processo fin qui descritto, gli amministratori di CFP2 ritengono di proporre una unica delibera per tutti i punti dell'assemblea straordinaria sopra elencati e



sottolineano che essa richiede, ai sensi di legge e di statuto, la maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale per essere approvata.

Gli azionisti speciali svolgeranno la loro assemblea speciale a seguito della delibera di quella degli azionisti ordinari e si sono già impegnati a votare a favore di tutte le delibere proposte.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni.

#### Parte ordinaria

*“L’assemblea ordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A. (la “Società”),*

- *vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 predisposto dagli amministratori, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione KPMG e della relazione del collegio sindacale;*
- *preso atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo statuto;*

*delibera*

1. *di approvare il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018;*
2. *di autorizzare l’acquisto di azioni proprie con facoltà di successivo annullamento, in particolare:*
  - (i) *di autorizzare l’organo amministrativo, con decorrenza dalla data odierna, a compiere operazioni di acquisto azioni proprie sul mercato AIM Italia ex art. 2357 cod. civ. ed ex art. 144-bis, comma primo, lettere b) e d-ter), Regolamento Emittenti, stabilendo che:*
    - (a) *l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, sino alla data del 4 agosto 2019 fino a un ammontare massimo di numero 6.195.000 azioni proprie ad un corrispettivo unitario minimo pari a Euro 8,00 (otto/00) e massimo di Euro 10,00 (dieci/00);*
    - (b) *l’acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
    - (c) *potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
  - (ii) *di autorizzare l’organo amministrativo a compiere operazioni di acquisto azioni proprie ex art. 2357 cod. civ. sul mercato AIM Italia mediante attribuzione a tutti gli azionisti possessori di azioni proprie, proporzionalmente alle azioni dagli stessi possedute, di un’opzione di vendita ex art. 144-bis, comma primo, lettera d), Regolamento Emittenti, stabilendo che:*
    - (a) *l’opzione di vendita potrà essere esercitata dagli azionisti nel periodo 6 maggio 2019 - 24 maggio 2019 (estremi compresi) a un prezzo unitario delle azioni pari a Euro 10,00;*

- (b) *il pagamento delle azioni così acquistate avverrà in data 3 giugno 2019, ovvero nel primo giorno di mercato aperto successivo qualora per cause contingenti non si potesse procedere in data 3 giugno 2019, con le modalità che saranno determinate in tempo utile dal Consiglio di Amministrazione;*
  - (c) *l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
  - (d) *potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
- (iii) *di autorizzare l'organo amministrativo affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse, attribuendo altresì all'organo amministrativo il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione;*
- (iv) *di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa;*
3. *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:*
- (i) **Marco Maria Fumagalli**, nato a Bergamo, il 22 settembre 1961, residente in Milano via San Francesco d'Assisi, 6, codice fiscale FMGMCM61P22A794A, con funzioni di presidente;
  - (ii) **Antonio Perricone**, nato a Palermo, il 26 gennaio 1954, residente in Milano, via Senofonte 2b, codice fiscale PRRNTN54A26G273Y;
  - (iii) **Alessandro Chieffi**, nato a Cremona il 18 agosto 1964, residente in Milano, via Giuseppe Vigoni 5, codice fiscale CHFLSM64E18D1500, dotato dei requisiti di indipendenza;
  - (iv) **Alessandra Bianchi**, nata a Como, il 11 agosto 1974, residente in Lurago Marinone (CO), via Dante Alighieri 20, codice fiscale BNCLSN74M51C933B;
  - (v) **Paolo Melloni** nato a Milano il 16 aprile 1961, residente a Milano, Corso Italia, 22, codice fiscale MLLPLA61D16F205K, dotato dei requisiti di indipendenza

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;

4. di prevedere che il Consiglio di Amministrazione così nominato resti in carica per 3 (tre) esercizi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
5. di determinare in Euro 5.000 il compenso annuo lordo per la remunerazione di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e di 10.000 Euro per il Presidente, da attribuirsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico,

fermo restando che l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti da 3 a 5 è subordinata all'efficacia del nuovo statuto di cui al punto 1(v)(a) della parte straordinaria;

6. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri Alessandra Bianchi e Marco Maria Fumagalli, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, per dare esecuzione alle sopraindicate delibere, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti."

#### Parte straordinaria

"L'Assemblea straordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A. (la "Società"),

- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- considerata l'avvenuta determinazione del valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società operata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile e dello statuto vigente della Società in relazione al diritto di recesso spettante ai soci della stessa e del diritto di riscatto spettante alla Società,

delibera

1. di approvare quanto segue:
  - (i) di cancellare integralmente l'art. 7.3 dello statuto vigente, autorizzando l'organo amministrativo ad utilizzare la liquidità della Società per (a) il rimborso dei soci recedenti, (b) il pagamento del prezzo di riscatto di cui al successivo punto (ii), e (c) l'acquisto di azioni proprie, con conseguente venire meno del Conto Corrente Vincolato (come definito all'art. 7.3 dello statuto vigente) e connessa liberatoria nei confronti dell'escrow agent UBI Banca S.p.A., autorizzando quindi altresì la risoluzione del contratto concluso a tal fine con quest'ultima, e delle attuali banche depositarie presso le quali era aperto il Conto Corrente Vincolato;
  - (ii) di prevedere la facoltà per la Società di riscattare le azioni ordinarie qualora (i) alla data del 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie già acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita da parte degli azionisti ai sensi del punto 2(ii) di parte ordinaria superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie ovvero (ii) qualora Borsa Italiana S.p.A. revochi la quotazione delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia, e conseguentemente di prendere atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto;
  - (iii) per l'effetto delle delibere di cui ai precedenti punti (i) e (ii), di modificare gli artt. 8.3 e 15.1 dello statuto vigente, di eliminare il riferimento all'art. 7.3 nell'art. 15.4 dello statuto vigente, nonché di inserire il nuovo art. 6-bis come segue:

*“8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l’Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l’esperto nel caso di cui all’art. 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall’art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società”.*

*“15.1 L’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L’Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull’autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l’Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o operazioni di conferimento e salvo il caso in cui non sussista la competenza dell’Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, ad utilizzare la liquidità della Società, e (iii) fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l’eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sulla liquidità della Società, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti”.*

*“6-bis.1 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2437-sexies c.c., la Società avrà il diritto di riscattare a fronte di un prezzo pari a Euro 10,00 per azione tutte le azioni ordinarie di titolarità di ciascun socio qualora (i) alla data del 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l’opzione di vendita da parte degli azionisti, concessa ai sensi dell’art. 144-bis, primo comma lettera d) Regolamento Emittenti dall’assemblea ordinaria del [30 aprile 2019], superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie ovvero (ii) qualora Borsa Italiana S.p.A. revochi la quotazione delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia.*

*6-bis.2 Il diritto di riscatto previsto dal Paragrafo 6-bis.1 che precede potrà essere esercitato dalla Società entro il 31 maggio 2019 comunicando la propria intenzione con comunicato stampa. L’esecuzione della compravendita delle azioni oggetto del diritto di riscatto di cui al presente Paragrafo avverrà nella data indicata nel comunicato stampa, ovvero nel primo giorno di mercato aperto successivo qualora per cause contingenti non si potesse procedere in tale data. Con riferimento alle compravendite in esecuzione del diritto di riscatto il socio soggetto al diritto di riscatto non presterà alcuna dichiarazione o garanzia salvo quelle relative alla titolarità delle Azioni e alla loro libertà da gravami o diritti di terzi.”,*

*e per l’effetto di approvare il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, nel testo qui allegato sub Allegato A;*

- (iv) di convertire nel rapporto di 1:1, a far data dal 3 giugno 2019, tutte le azioni speciali in azioni ordinarie;*
- (v) subordinatamente al mancato verificarsi dell’esercizio del diritto di riscatto di cui al punto (ii) che precede:
  - (a) di approvare il nuovo Statuto della Società, che avrà efficacia a decorrere del 3 giugno 2019, ovvero alla data di regolamento dell’opzione di vendita di cui alla lettera 2(ii) di parte ordinaria, nel testo qui allegato sub Allegato B;**

- (b) *di prendere atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'adozione del nuovo Statuto della Società, e di concedere ai relativi titolari la facoltà straordinaria di esercizio dei Warrant CFP2 nel periodo 10 giugno 2019 - 28 giugno 2019 (estremi inclusi) alle condizioni previste dal relativo Regolamento vigente, con consegna dei titoli rinvenienti al termine di tale periodo;*
- (c) *di modificare la politica di investimento adottata dalla Società.*
2. *di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri Alessandra Bianchi e Marco Maria Fumagalli, in via disgiunta tra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, per dare esecuzione alle sopraindicate delibere, nonché per provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti".*

## 7. Conclusioni

Gli amministratori richiamano l'attenzione di tutti i soci sulla **necessità di partecipare all'assemblea e di votare a favore delle delibere** proposte per facilitare il processo di liquidazione dei soci che non intendono proseguire nell'iniziativa.

Inoltre, **considerato che le risorse necessarie per effettuare gli acquisti di azioni proprie, inclusi quelli rinvenienti dall'esercizio dell'opzione di vendita, sono quelle attualmente presenti sul Conto Corrente Vincolato, l'effettività di tali acquisti - e quindi il rimborso anticipato per gli azionisti che lo desiderassero - è subordinata non solo all'approvazione della relativa delibera di parte ordinaria ma anche a quella di parte straordinaria.**


Sottolineano in particolare che, **qualora non venisse raggiunta la maggioranza indicata dei 2/3 del capitale, la Società verrà liquidata da un professionista terzo e che in tale evenienza essi non sono in grado di assumere alcun impegno sui tempi dell'operazione.**

Milano, 5 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**Marco M. Fumagalli**



Allegato 1

## TITOLO I

### COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### ARTICOLO 1.

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: “**Capital For Progress 2 S.p.A.**” (la “**Società**”).

#### ARTICOLO 2.

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.

#### ARTICOLO 3.

- 3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2019 ovvero se anteriore sino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**), fermo restando che qualora prima di tale scadenza venga data comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, della avvenuta sottoscrizione di un accordo per la realizzazione dell’Operazione Rilevante (come di seguito definita), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi. In caso di proroga automatica della durata della Società, sarà cura dei rappresentanti legali darne comunicazione al competente Registro delle Imprese.

## TITOLO II

### OGGETTO DELLA SOCIETÀ

#### ARTICOLO 4.

- 4.1 La Società ha per oggetto :
- a. la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nell’impresa selezionata e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’**“Operazione Rilevante”**);
  - b. la realizzazione dell’Operazione Rilevante.

L’Operazione Rilevante potrà essere realizzata solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale in modo tale che lo stesso preveda, oltre all’attività di amministrazione e gestione di partecipazioni,

anche lo svolgimento dell'attività di impresa dell'impresa individuata per l'aggregazione.

- 4.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

### TITOLO III

#### CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO

##### ARTICOLO 5.

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 669.500,00 (seicentosessantanovemilacinquecento) ed è diviso in n. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) Azioni Ordinarie e n. 195.000 (centonovantacinquemila) Azioni Speciali, senza indicazione del valore nominale espresso.
- 5.2 L'Assemblea straordinaria dell'11 (undici) luglio 2017 (duemiladiciassette) ha deliberato:

1.) di aumentare inscindibilmente il capitale sociale a pagamento di un importo pari al risultato della seguente formula:

$$X = (S * 3 / 100) - 60.000$$

Dove:

X è l'ammontare dell'Aumento Promotori;

S è l'ammontare dell'Aumento Investitori che risulti effettivamente oggetto di dichiarazioni di interesse alle ore 23:59 (ore ventitré e minuti cinquantanove) del giorno in cui viene concluso il processo di bookbuilding relativo all'Offerta così come risultante dall'Accordo di Collocamento e che il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai soci al fine di consentire agli stessi l'esercizio del diritto di opzione (la **"Informativa dell'Aumento Promotori"**); in nessun caso l'ammontare nominale dell'aumento di capitale potrà superare l'importo di Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento virgola zero zero) (**"Aumento Promotori"**).

Stabilendo che:

- il prezzo di emissione di ciascuna azione è fissato in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a conferimento a capitale sociale e Euro 9,90 (nove virgola novanta) da imputare a Riserva Sovrapprezzo azioni;



- l'Aumento Promotori in parziale deroga all'articolo 2441 del codice civile è offerto in sottoscrizione a ciascun Promotore alla luce della rispettiva Percentuale di Sottoscrizione Aumento Promotori;

- il diritto di sottoscrizione, anche in espressa deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2441, comma e del codice civile, dovrà essere esercitato entro due giorni dal ricevimento dell'Informativa Aumento Promotori (il "**Termine di Sottoscrizione Aumento Promotori**"), mediante comunicazione spedita alla Società emittente con lettera raccomandata anche a mano. Le azioni offerte in sottoscrizione ai Promotori rimaste inoperte potranno essere offerte in sottoscrizione esclusivamente ad uno o più promotori sulla base di quanto sarà deciso dal consiglio di amministrazione;

2.) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, per ulteriori massimi nominali euro 590.600,00 (cinquecentonovantamilaseicento virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, destinate al collocamento nell'ambito dell'offerta finalizzata all'ammissione delle stesse alla quotazione per un prezzo di emissione di ciascuna azione è fissato in Euro 10,00 (dieci virgola zero zero), con delega al Consiglio di amministrazione affinché determini la suddivisione tra la parte da imputare a conferimento a capitale sociale e la parte da imputare a Riserva Sovrapprezzo azioni in modo tale che la parità contabile risultante a seguito (i) dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento Promotori (ii) della sottoscrizione dell'Aumento Investitori e (iii) della conversione delle azioni ordinarie in azioni speciali sia uguale a Euro 0,10 (zero virgola dieci). Detto aumento dovrà essere attuato entro il termine ultimo del 20 (venti) agosto 2017 (duemiladiciassette) e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore in carica in via tra loro disgiunta - per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare, di fissare le condizioni ed i termini dell'offerta, mediante offerta rivolta a (i) investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, ai sensi della Regulation S (§230.901 through §230.905, and Preliminary Notes) Securities Act del 1933 (Title 17 Chapter II Part 230 - United States Code of Federal Regulations); (ii) altri investitori predeterminati dalla Società, non qualificabili come investitori qualificati o istituzionali, fermo restando che in tal caso l'offerta (i) sarà rivolta a un numero di soggetti inferiore a

centocinquanta; (ii) avrà ad oggetto un numero di azioni per un corrispettivo totale di almeno 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro per sottoscrittore e per ogni offerta separata rivolta e (iii) avrà ad oggetto azioni il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a euro 5.000.000 (cinquemilioni), (collettivamente, i "Destinatari dell'Offerta"), di esperire gli adempimenti ed effettuare le comunicazioni previsti dalla disciplina anche regolamentare applicabile, nonché di compiere tutto quanto necessario e/o opportuno, ivi inclusi l'individuazione dei criteri di riparto tra i Destinatari dell'Offerta, la negoziazione e sottoscrizione di contratti e/o documenti, per il perfezionamento e/o l'attuazione della deliberata operazione di aumento di capitale;

3.) di approvare l'emissione:

(i) di n. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) *warrant* da assegnare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale di cui al precedente punto 2.) in ragione di n. due *warrant* ogni n. dieci azioni ordinarie sottoscritte;

(ii) di n. 1.950.000 (unmilionenovecentocinquantamila) *warrant* da assegnare gratuitamente ai soggetti che saranno azionisti della Società il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso dalla Società) in ragione di n. tre *warrant* ogni n. dieci azioni detenute;

(iii) di n. 100.000 (centomila) *warrant* da assegnare a Intermonte SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7/8 Part. IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese n.01234020525, alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia,

tutti detti *warrant* retti dal regolamento, che, pure unanimemente approvato, ivi allegato sotto "C" (il "**Regolamento Warrant**"), con facoltà peraltro del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti pro tempore in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che non modificchino in modo sostanziale il contenuto dello stesso e/ o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza e/o Borsa Italiana;

4.) di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione dei *warrant* di cui al precedente punto 3.) per ulteriori massimi nominali euro 335.000,00 (trecentotrentacinquemila virgola zero zero) mediante emissione di ulteriori massime n. 3.350.000 (tremilionitrecentocinquantamila) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ad un prezzo di Euro 9,50 (nove virgola cinquanta) salve le ipotesi di aggiustamento conseguente ad eventuali operazioni

sul capitale della Società e fatta salva la facoltà della Società di regolare i Warrant mediante il pagamento di un importo in denaro, nei termini indicati nel Regolamento Warrant, entro il termine finale per l'esercizio dei Warrant ai sensi del Regolamento Warrant, fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte; detto aumento da eseguirsi ai termini ed alle condizioni tutte di cui all'allegato Regolamento Warrant.

- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio.
- 5.6 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Fermo il disposto dell'art. 133-bis, comma 2, del Reg. Emittenti, la Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

#### ARTICOLO 6.

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque, in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito ai sensi dell'articolo 3, fatti salvi (i) i trasferimenti a società interamente controllate dal medesimo socio cui appartengono le Azioni Speciali ed eventualmente da altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali, restando inteso che l'eventuale successivo venir meno del controllo totalitario sulla società cessionaria (salvo che la perdita del controllo avvenga nell'ambito di successione *mortis causa*, nel qual caso si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni sub (ii)) dovrà essere previsto nell'atto di trasferimento quale condizione risolutiva del trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle Azioni Speciali originariamente trasferite e (ii) i trasferimenti per successione *mortis causa* (nel qual caso i successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le Azioni Speciali da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di Azioni Speciali);
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 29.2;
- (e) sono convertite in Azioni Ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 6.5, oltre all'ipotesi di cui alla lettera f) che segue;
- (f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni

ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(i) nella misura di n. 48.750 (quarantottomilasettecentocinquanta) Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 7 (sette) giorni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) (A) nella ulteriore misura di n. 68.250 (sessantottomiladuecentocinquanta) Azioni Speciali (pari al 35% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero

(B) nella ulteriore misura di n. 78.000 (settantottomila) Azioni Speciali (pari al 40% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., fatta eccezione per le rettifiche legate all'assegnazione dei *warrant* in occasione dell'Operazione Rilevante, i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

(iii) nella misura di n. 195.000 (centonovantacinquemila) Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (a) anche solo uno degli amministratori esecutivi non indipendenti in carica alla data di efficacia del presente Statuto sia revocato dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non venga rinominato in assenza di gravi violazioni da parte dell'amministratore non rinominato di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili

cause di ineleggibilità o decadenza, ovvero (b) sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 16.1 tale da consentire la nomina di un consiglio di amministrazione composto da sei o più membri.

Decorsi 28 (ventotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

6.5 Ove l'Operazione Rilevante e la relativa modifica dell'oggetto sociale della Società fossero approvate dall'assemblea e si verificano tutte le seguenti condizioni (i) uno o più soci siano receduti dalla Società o abbiano esercitato il diritto di recesso ad esito della predetta modifica; (ii) il procedimento di liquidazione dei soci recedenti sia stato completato, anche solo in parte, mediante l'acquisto di azioni proprie da parte della Società ovvero mediante riduzione del capitale sociale della Società e (iii) ad esito del procedimento di liquidazione (e pertanto anche ad esito della procedura di offerta in opzione di cui all' Art. 2437-quater cod. civ., primo comma) e della eventuale conversione di cui al precedente paragrafo 6.5 il numero di Azioni Speciali sia superiore al 3% del numero delle Azioni Ordinarie in circolazione (per tale dovendosi intendere il numero di Azioni Ordinarie al netto delle Azioni Ordinarie eventualmente acquistate dalla Società nell'ambito della procedura di liquidazione), sarà automaticamente convertito in Azioni Ordinarie, sempre sulla base del rapporto di 1:1 (e pertanto sarà assegnata una Azione Ordinaria per ciascuna Azione Speciale convertita), un numero di Azioni Speciali tale per cui il rapporto tra Azioni Speciali ed Azioni Ordinarie sia ristabilito nel 3%. La conversione avrà ad oggetto le azioni di tutti i portatori di Azioni Speciali in proporzione alle Azioni Speciali da ciascuno detenute rispetto al totale in circolazione. La conversione sarà efficace nel giorno in cui sarà stato completato il procedimento di liquidazione delle azioni degli azionisti recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater cod. civ.

6.6 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) ad effettuare le comunicazioni opportune al fine di consentire l'annotazione della conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente

del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

#### ARTICOLO 6-BIS

6-bis.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2437-sexies c.c., la Società avrà il diritto di riscattare a fronte di un prezzo pari a Euro 10,00 per azione tutte le azioni ordinarie di titolarità di ciascun socio qualora (i) alla data del 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita da parte degli azionisti, concessa ai sensi dell'art. 144-bis, primo comma lettera d) Regolamento Emittenti dall'assemblea ordinaria del [30 aprile 2019], superi la soglia di 6.195.000 azioni ordinarie ovvero (ii) qualora Borsa Italiana S.p.A. revochi la quotazione delle azioni ordinarie sul mercato AIM Italia.

6-bis.2 Il diritto di riscatto previsto dal Paragrafo 6-bis.1 che precede potrà essere esercitato dalla Società entro il 31 maggio 2019 comunicando la propria intenzione con comunicato stampa. L'esecuzione della compravendita delle azioni oggetto del diritto di riscatto di cui al presente Paragrafo avverrà nella data indicata nel comunicato stampa, ovvero nel primo giorno di mercato aperto successivo qualora per cause contingenti non si potesse procedere in tale data. Con riferimento alle compravendite in esecuzione del diritto di riscatto il socio soggetto al diritto di riscatto non presterà alcuna dichiarazione o garanzia salvo quelle relative alla titolarità delle Azioni e alla loro libertà da gravami o diritti di terzi.

#### ARTICOLO 7.

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- ~~7.3 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 11 luglio 2017, è depositata su uno o più conti correnti vincolati intestati alla Società (il "Conto Corrente Vincolato") fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell'Assemblea esclusivamente (i) ai fini~~

~~dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8. Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate, previa decisione del Consiglio di Amministrazione (con facoltà di delega), per l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti del mercato assicurativo o monetario, o per altre analoghe forme di investimento con garanzia di rimborso del capitale. Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.~~

#### ARTICOLO 8.

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.3.
- 8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società ~~e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.~~
- 8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

#### TITOLO IV

### OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI

#### SIGNIFICATIVE

#### ARTICOLO 9.

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).



- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*". Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.

- 9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### ARTICOLO 10.

- 10.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

### TITOLO V

#### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 11.

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 11.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali.

#### ARTICOLO 12.

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 13.

- 13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

#### ARTICOLO 14.

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

## ARTICOLO 15.

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o operazioni di conferimento e salvo il caso in cui non sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare ~~le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato per le finalità indicate nel precedente articolo 7.3~~la liquidità della Società e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno ~~sul Conto Corrente Vincolato~~sulla liquidità della Società, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.
- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino (i) l'Operazione Rilevante e (ii) la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso all'Operazione Rilevante, saranno entrambe risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ove non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile sia stato completato mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie. Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale rappresentato da Azioni Ordinarie ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie la condizione risolutiva si considererà non avverata.
- 15.4 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo 15 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata

indicazione del valore nominale), 5.2 (con riferimento alle caratteristiche dei *warrant*), 6.3, ~~7.3~~ 16.1 e 21.1 del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, restando inteso che in caso di modifiche al paragrafo 6.4 le stesse resteranno subordinate anche all'approvazione dell'assemblea dei titolari di Azioni Speciali.

## TITOLO VI

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 16.

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, dei 3 (tre) membri non indipendenti del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

#### ARTICOLO 17.

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

#### ARTICOLO 18.

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 19.

- 19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

#### ARTICOLO 20.

- 20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, restando inteso che, in caso di parità di voti, al voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà attribuito valore doppio.

#### ARTICOLO 21.

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma

restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti al precedente articolo 15.1.

- 21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

#### ARTICOLO 22.

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

#### ARTICOLO 23.

- 23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

#### ARTICOLO 24.

- 24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 25.**

- 25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 26.**

- 26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

## **TITOLO VIII**

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **ARTICOLO 27.**

- 27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 27.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 28.**

- 28.1 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota



destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 29.**

- 29.1 In caso di scioglimento della Società, per la scadenza del termine finale di cui al precedente articolo 3 la dottoressa Gaia Silvia Balp (c.f. BLPGLV69P56F205L) sarà liquidatore con i poteri previsti dall'articolo 2489 primo comma del codice civile e gli amministratori non saranno pertanto obbligati a convocare l'assemblea affinché proceda a tale nomina. Nel caso in cui Gaia Silvia Balp non possa o non intenda accettare l'incarico di liquidatore, l'Assemblea provvede anche a nominare i liquidatori, previa determinazione del loro numero.
- 29.2 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:
- (a) in primis, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna;
  - (b) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari ad Euro 10,00 (dieci/00) ciascuna; e
  - (c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 30.**

- 30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

Allegato 2

# STATUTO

## DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETÀ - DOMICILIO

### Articolo 1) Denominazione

- 1.1 La Società è denominata: “**Capital For Progress Single Investment S.p.A.**”.

### Articolo 2) Sede

- 2.1 La Società ha sede a Milano all’indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

### Articolo 3) Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
- a) l’assunzione, la cessione, nonché l’amministrazione in proprio, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società, anche autorizzate, ed enti costituiti o da costituire; il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, nonché la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici o privati, quotati e non quotati, nelle borse valori italiane o estere, sempre con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico;
  - b) l’attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese;
  - c) l’acquisto, la vendita, la locazione e, in generale, la gestione di beni immobili aventi qualsiasi destinazione, la trasformazione di detti beni immobili, il noleggio di arredamento, la ristrutturazione, l’esecuzione di qualsiasi opera e lavoro sugli stessi, l’attività di *facility management* e di prestazione di servizi ai locatari degli immobili.
- 3.2 Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all’estero.
- 3.3 Per il conseguimento e nell’ambito dell’oggetto sociale, fatti salvi i limiti di legge, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare, nonché rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle nell’interesse di terzi, costituire o partecipare nella costituzione di ogni tipo di

associazione/aggregazione prevista dalla legge.

- 3.4 Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di prestazione di servizi di pagamento.

#### **Articolo 4) Durata**

- 4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2022. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

#### **Articolo 5) Domicilio**

- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali. Ai suddetti domicili dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

### **CAPITALE - AZIONI - AZIONI RISCATTABILI - CONFERIMENTI - RECESSO**

#### **Articolo 6) Capitale**

- 6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ([●]), ed è rappresentato da n. [●] ([●]) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 6.2 In data 11 luglio 2017, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato un aumento del capitale sociale fino all'importo massimo di nominali Euro 335.000,00, mediante emissione di un numero massimo di 3.350.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi, come deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del [30 aprile] 2019, all'esercizio di n. 1.400.000 *warrant* da parte dei relativi titolari nel periodo 10 giugno 2019 - 28 giugno 2019 (estremi compresi) alle condizioni previste dal relativo Regolamento con facoltà del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti *pro tempore* in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che non modifichino in modo sostanziale il contenuto dello stesso e/o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza e/o Borsa Italiana S.p.A..
- 6.3 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile.
- 6.4 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò

interessati.

### **Articolo 7) Azioni**

- 7.1 Le azioni ordinarie e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e sono immessi nel sistema di gestione accentrata.
- 7.2 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 7.3 In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

### **Articolo 8) Conferimenti**

- 8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell’assemblea dei soci.

### **Articolo 9) Recesso**

- 9.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, i soci hanno diritto di recedere nei casi inderogabili e con gli effetti previsti dalla legge.

## **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO -**

### **PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE**

#### **Articolo 10) Offerta pubblica di acquisto e scambio**

- 10.1 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF - articoli 106 e 109 TUF - in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio obbligatoria (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione ed agli orientamenti espressi da Consob in materia).
- 10.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “Panel”. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 10.3 Il superamento della soglia prevista dall’art. 106, comma 1, TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle

disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dal TUF, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

- 10.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 10.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..
- 10.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 10.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente Articolo 10), sentita Borsa Italiana S.p.A.. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

#### **Articolo 11) Obblighi di informazione in relazione a Partecipazioni Significative**

- 11.1 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

- 11.2 Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, il socio che venga a detenere azioni della Società in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 11.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 11.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 12) Convocazione**

- 12.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 12.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 12.3 L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ricorrendo le condizioni di legge, per l'approvazione del bilancio l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.4 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

### **Articolo 13) Votazioni**

- 13.1 Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, gli aventi diritto di voto possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero in via elettronica.
- 13.2 Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.

- 13.3 La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 13.4 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

#### **Articolo 14) Svolgimento**

- 14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci ai sensi del successivo paragrafo 16.1, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento. In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci), presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.
- 14.2 Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.
- 14.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.4 Il Presidente è assistito da un segretario designato dal Presidente e può essere scelto anche al di fuori dei soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 15) Nomina**

- 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) consiglieri, di cui almeno 1 (uno) dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 15.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il diverso periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.



## **Articolo 16) Presidente e Vice Presidente**

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 16.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

## **Articolo 17) Convocazione**

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

## **Articolo 18) Riunioni e deliberazioni**

- 18.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ove nominato. In mancanza, sono presiedute dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.
- 18.2 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti scambiando se del caso documentazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve trovarsi anche il Segretario.
- 18.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del Segretario (designato dal Presidente e che può essere scelto anche al di fuori dei soci) e firmato dal Presidente.
- 18.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

## **Articolo 19) Poteri**

- 19.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

- 19.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
- 19.3 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

#### **Articolo 20) Rappresentanza della Società**

- 20.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 20.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

#### **Articolo 21) Rimborso spese**

- 21.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione delle azioni della Società. L'Assemblea può determinare il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

### **COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 22) Collegio sindacale**

- 22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 22.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 22.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti

nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Articolo 23) Revisione dei conti**

- 23.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

### **ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 24) Esercizio sociale**

- 24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 25) Utili**

- 25.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi diversamente, viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea.
- 25.2 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.
- 25.3 Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

#### **Articolo 26) Scioglimento e liquidazione**

- 26.1 Verificandosi la scadenza del termine di durata o in caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

#### **Articolo 27) Disposizioni generali**

- 27.1 Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra disposizione di legge.